



COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia
Servizi Tecnici e Manutentivi



REGOLAMENTO DI GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. del 29/06/2021
Aggiornato con Delibera Consiglio Comunale n. del 31/05/2022

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati; stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del T.U. 267/2000, del Decreto Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.L.vo n° 507/93 e del D.L.vo n° 22/97 così come modificato ed integrato da leggi e decreti successivi.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli affluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) I rifiuti radioattivi;
- b) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) Le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
- e) Le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) I materiali esplosivi in disuso;
- g) Le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, compresi i materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h) I materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.";
- i) Il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art. 2 : INDIRIZZI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, deve essere condotta in osservanza dei principi generali contenuti nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche.

La gestione del servizio si pone, inoltre, il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati con il D.Lgs. 22/97.

Art. 3 : DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'**allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.**

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:

a. RIFIUTI URBANI

- urbani non pericolosi
- urbani pericolosi

b.RIFIUTI SPECIALI

- speciali non pericolosi
- speciali pericolosi

Art. 4: RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, lettera g), del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma 2, lett. d) del Decreto stesso;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

Art. 5 : RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- a.i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b.i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c.i rifiuti da lavorazioni industriali (es. mobilifici), fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. i);
- d.i rifiuti da lavorazioni artigianali (es. autoriparatori, officine, gommisti* ecc.);
- e.i rifiuti da attività commerciali;
- f.i rifiuti da attività di servizio;
- g.i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h.i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i.i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- ml combustibile derivato da rifiuti.

* " pneumatici non sono ammessi in discarica, ma solo recupero"

Art. 6 : RIFIUTI URBANI E LIMITI DI ASSIMILAZIONE

Sono considerati rifiuti urbani:

- I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
- I rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs 116 del 3 settembre 2020 e s.m.e i., sono sempre considerati SPECIALI:

- a) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs 152/2006;
- d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs 152/2006;
- e) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs 152/2006;
- f) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs 152/2006;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), D.Lgs n 152/2006;
- i) I veicoli fuori uso;

Art. 7 : RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.L.vo n° 22/97.

Art. 8 : DEFINIZIONI

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) conferimento: le modalità di consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire tal quali e a favorire il recupero di materiali ed energia delle materie contenute nei rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino alla attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- g) ecostazioni per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata a ricevere, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- h) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- i) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero in qualche modo suscettibile di riuso.

Art. 9 : DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:

- spazzamento
- conferimento
- raccolta
- trasporto

- trattamento
- smaltimento finale.

Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.L.vo n° 22/97 e del T.U. 267/2000.

Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltramento alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 - comma 6 del D.L.vo n° 22/97.

Art. 10: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI AGLI URBANI

Per l'individuazione dei rifiuti ospedalieri assimilabili agli urbani si rinvia a quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, con particolare riferimento alla definizione prevista dalla lett. g), comma 1, dell'art. 1 del medesimo decreto.

Art. 11: RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti pericolosi (tossico-nocivi) rientrano tra i rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica che devono essere conferiti dall'utente direttamente presso le aree attrezzate dal Gestore e/o gli impianti previsti di concerto con l'Ente Pubblico.

Art. 12 : RIFIUTI INDUSTRIALI PERICOLOSI

I rifiuti industriali rientrano tra i rifiuti speciali che devono essere smaltiti dall'utente, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22/97, a proprie spese, direttamente o mediante conferimento all'Ente Gestore, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 13 : ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia ambientale, sanità e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al comma 1^o indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 14 : FORME DI GESTIONE

Le attività di smaltimento di cui al titolo II e III del presente regolamento vengono esplicitate dal Comune di Cervo mediante gestione diretta, oppure mediante affidamento in appalto o concessione ad impresa specializzata, consorzi pubblici o società costituite ai sensi dell'art. 113 del T.U. 267/2000, ovvero tutte le forme previste dalla normativa vigente.

Art. 15 : PREPOSTI AL CONTROLLO

In attuazione dell'art. 20 del D.L.vo n° 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Municipale, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale.

Inoltre, in attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria n° 18 del 21.6.99, il personale dipendente dal Gestore del Servizio, appositamente incaricato dallo stesso, che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Provinciale, provvede all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14 - commi 1 e 2, 43 -

comma 2, 44 - comma 1, 46 - commi 1 e 2 del D.L.vo 22/97 e ai divieti contenuti nel presente regolamento. L'irrogazione delle sanzioni resta di competenza degli uffici comunali a ciò preposti.

Art. 16 : PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, nonché del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi finalizzati a riciclare riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Cervo promuove la programmazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò può anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 17 : ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune, che le esercita in regime di privativa, attraverso gestione diretta o affidamento a privati, secondo le norme sulle gare d'appalto previste dai regolamenti comunali, le operazioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti classificati al precedente art. 3.

Art. 18 : NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri emanati dai decreti attuativi del D.L.vo n. 22/97 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 19 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza dirigenziale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- a) i rifiuti domestici ingombranti
- b) i rifiuti pericolosi
- c) i rifiuti speciali non assimilabili
- d) sostanze allo stato liquido
- e) materiali in fase di combustione
- f) materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- g) le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata
- h) pneumatici usati

I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili, chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino.

E' facoltà del Gestore del Servizio provvedere alla distribuzione di sacchi a perdere a particolari utenze per le quali il servizio offerto comporti il raggiungimento del cassonetto più vicino a distanza superiore ai **500** metri.

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.

E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Comunale.

Art. 20 : PERIMETRI

I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.L.vo n° 507/93.

Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.

Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite deliberazione della Giunta Municipale, anche su proposta dei Consiglieri Comunali.

Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto, fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui vegetali, come disciplinati dal Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 48 della Legge Regione Liguria n° 4 del 22.1.99.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Art. 21 : FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Tale raccolta viene di regola assicurata tutti i giorni lavorativi e svolta in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano, pomeridiano e serale-notturno degli operatori del Gestore del Servizio, compatibilmente al piano di zonizzazione acustica.

Art. 22: NORME RELATIVE AI CONTENITORI

I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 19 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio, ad una distanza consona dall'ultimo numero civico.

Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà del Comune di Cervo o forniti del Gestore del Servizio, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo e allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche costituenti ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Sempre a cura del Gestore del Servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (almeno 30 centimetri per lato).

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie deve essere mantenuta una distanza congrua in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano.

Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con la Polizia Municipale, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.

Per ogni utenza familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 0,75 kg/ab giorno.

La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.

Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro attitudine a produrre rifiuti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del Servizio, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore del Servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

Art. 23: NORME RELATIVE ALL'USO DELLE NICCHIE DEL CENTRO STORICO

Il conferimento presso le nicchie del Centro Storico potrà essere concesso agli utenti che ne faranno formale richiesta, dimostrando di possedere uno dei seguenti requisiti:

- _ Età maggiore o uguale a 70 anni;
- _ Comprovate esigenze di salute, attestate anche attraverso autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Art. 24 : PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del D.L.vo n° 22/97, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti.

Art.25 : RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, quali ad esempio:

- accumulatori al piombo
- pile esauste
- farmaci scaduti o non più utilizzati
- lampade al neon, alogene, fluorescenti
- contenitori per olii minerali
- vernici
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T"o "F" (chimici domestici)

devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti della città o conferite presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;

b.i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche appositamente attrezzate dal Gestore del Servizio, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso;

c.le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;

d.le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite ai centri di raccolta del Gestore del Servizio appositamente istituiti;

e.le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate;

f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, per essere inviati a riciclo.

Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con apposita deliberazione della Giunta Municipale e conseguente ordinanza dirigenziale.

Art. 26 : RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che i rifiuti stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica e siano privi di materiali contaminanti derivanti da decomposizione.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio, zinco, piombo).

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzati per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto in materia dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Art. 27 : TRASPORTO

Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:

a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;

b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Art. 28: SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore del Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del Gestore del Servizio approvata dall'Amministrazione Comunale.

Tale accesso agli impianti del Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

Art. 29: PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

L'Ente e il Gestore del Servizio sono tenuti, con le modalità più appropriate ed anche tramite avvisi affissi nei portoni degli edifici, a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, nonché:

- giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
- giorni ed orari di raccolta nelle singole vie o piazze;
- modalità dello spazzamento meccanico;
- modalità della raccolta differenziata, indicando giorni ed orari per i soli servizi programmabili (isole ecologiche, ecocar, ecovan, porta a porta);
- modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- sintetiche informazioni sulle tariffe;
- servizio telefonico di assistenza agli utenti.

TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 30: PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato, sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione con apposita ordinanza dirigenziale in relazione al piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio.

La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n° 22/97.

Art. 31: CLASSI MERCEOLOGICHE

Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sottoelencate frazioni:

- a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze
- b. vetro
- c. carta e cartone
- d. materiali metallici
- e. plastica (contenitori per liquidi)
- f. stracci e indumenti usati
- g. legno
- h. domestici pericolosi
- i. eventuali altre frazioni

Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni.

Art. 32: MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 29, ed in particolare:

- a. raccolta porta a porta e similari
- b. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
- c. raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate
- d. automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Ove è attivato il servizio, è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U. ed è altresì vietato il conferimento in discarica.

L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.

Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Tale accordo con il gestore del servizio può tenere conto dei volumi di raccolta differenziata ottenuti sperimentalmente per ogni unità abitativa, con opportuna incentivazione all'atto dell'applicazione della tariffa del servizio stesso.

Art. 33: OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Gestore del Servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:

- a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- b. ad inoltrare periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi al Sindaco un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzo finale.

Art. 34: GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

Le isole ecologiche potranno essere attrezzate per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi come, ad esempio, tramite lettura magnetica con tesserini forniti agli utenti. Nelle isole ecologiche sono autorizzati al conferimento gli utenti residenti o domiciliati nel Comune di Cervo e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il conferimento dei rifiuti, delle isole ecologiche, potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni dopo un periodo di prova.

Art. 35: RIFIUTI INGROMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).

Per le utenze domestiche e non domestiche, è istituito apposito servizio di ritiro su chiamata. Per usufruire di tale servizio gli utenti dovranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta telefonica, al Gestore del Servizio; il servizio a domicilio di cui sopra potrà prevedere il ritiro al piano. La Tariffa verrà stabilita di concerto tra Ente e Gestore del Servizio e verrà aggiornata a seguito di accordo tra Ente e Gestore del Servizio.

Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti del Gestore del Servizio. Presso le "isole ecologiche", esistenti e di prossima realizzazione, da individuare con apposito provvedimento e da pubblicizzare adeguatamente, potranno essere conferiti solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche e non domestiche.

Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dal Gestore del Servizio ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo limitatamente alle utenze non domestiche è obbligatorio munirsi di apposita dichiarazione, secondo le modalità indicate all'art. 57 del presente Regolamento, qualora il trasporto sia effettuato in conto proprio ed il trasportatore non svolga attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale

Art. 36: BENI DUREVOLI

I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 - comma 5 del D.L.vo n° 22/97 e cioè:

- a. frigoriferi - surgelatori - congelatori

- b. televisori
- c. computer
- d. lavatrici e lavastoviglie
- e. condizionatori d'aria

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 34, compreso l'obbligo del ritiro.

Art. 37: RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, anche di provenienza domestica, così come previsto dall'art. 30 lettera a), vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Ente Gestore.

Le frazioni umide e secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.

I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.

I contenitori di cui sopra devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali fermentiscibili.

I contenitori devono essere lavati e disinfettati frequentemente al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

Nelle zone ove è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma solo in quelli espressamente dedicati a tale raccolta.

Art. 38: RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI DA DESTINARSI A RECUPERO

I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

a. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 34 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;

b. mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti e le "isole ecologiche" in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, con le modalità stabilite dall'art. 31 del presente Regolamento.

I rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

E' vietato il conferimento in discarica di rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

Art. 39: RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI

A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e Società di Gestione, di cui all'art. 41 del D.L.vo n° 22/97, in assenza di specifiche convenzioni operative tra i Consorzi di filiera ed i Comuni, il Gestore del Servizio provvederà ad attivarsi per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti di imballaggi, secondo le modalità che saranno definite con apposite deliberazioni della Giunta Municipale e conseguenti ordinanze dirigenziali.

Art. 40: ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

Ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, il Gestore del Servizio può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e Onlus, di Enti o Ditte private previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, stipulando apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.41: MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti ai precedenti art. 3 e 4 del presente regolamento sono svolti dal Gestore del Servizio.

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali le cui aree di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono individuate nell'allegata planimetria di cui all'art. 20. Eventuali modifiche di detta planimetria successive all'approvazione di detto regolamento saranno stabilite con deliberazione della Giunta municipale, su proposta del Dirigente competente.

I costi del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo sono a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale. I costi del servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, sono a carico degli Enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite per ogni settore con appositi provvedimenti dirigenziali in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate.

Art. 42 : CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGI E SERVIZI AFFINI

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, vengono espletati dal Gestore del Servizio entro i perimetri di cui allo stradario allegato. Tali perimetri comprendono:

- a. le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi delle leggi vigenti in materia e le nuove strade comunali;
- b. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- d. aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.. Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico può altresì provvedere il competente servizio comunale anche mediante appalto a imprese private cui è stato affidato il servizio del verde pubblico;
- e. le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili ai mezzi meccanici e le spiagge libere, non date in concessione;
- f. le aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dal Gestore del Servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione, è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi, qualora non a carico dei frontisti, è effettuato dal Gestore del Servizio in collaborazione con i competenti Settori comunali e provinciali. Resta salva la competenza della Provincia relativamente all'eliminazione dei rifiuti dall'alveo, se non a carico dei concessionari.

In occasione di manifestazioni organizzate dagli Enti Pubblici o dalle Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implicino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dal Gestore del Servizio senza addebito di spesa.

Art. 43 : AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio comprensivi di parcheggi lato strada, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

Art. 44: MERCATI

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.

Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture, che devono prolungarsi fino al termine delle operazioni. Tale orario dovrà essere concordato dal Gestore del Servizio con il competente Comando di Polizia Municipale.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti l'area interessata sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.L. n° 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Per tutte le operazioni di cui sopra, l'Ente Pubblico deve destinare almeno un Agente di Polizia Municipale al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle ordinanze emesse in materia.

Art. 45: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Art. 46: CAVE E CANTIERI

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Per quanto concerne le attività edili, con cantiere temporaneo e mobile, le imprese devono dotarsi di appositi contenitori per l'abbancamento provvisorio di rifiuti inerti prodotti, inoltre proteggere il suolo da materiali edili utilizzati (sabbia, cemento ecc.) al fine di evitare intasamenti accidentali delle caditoie e dei pozzetti stradali.

Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.).

Art. 47: PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti quali circhi e luna park devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 48: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate, e a provvedere, direttamente o attraverso un accordo con l'Ente Gestore, alla pulizia delle aree utilizzate.

In tali occasioni di particolare rilevanza, soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata precedente, concomitante e successiva alla manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui gli eventi siano organizzati dalla Civica Amministrazione.

Art. 49: FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

E' vietato l'accumulo dei rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora la violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere saranno disposti con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n° 22/97. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'ordinanza di cui al comma precedente, il Dirigente competente dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i soggetto/i obbligato/i.

Art. 50 TERRENI NON EDIFICATI

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 48.

Art. 51: VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini lanciati tramite veicoli o lasciare gli stessi ai parabrezza delle auto in sosta escluso propaganda politica elettorale.

Art. 52: CADITOIE E POZZETTI STRADALI

Il Gestore del Servizio provvede alla pulizia ordinaria delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

Art. 53: CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali di piccola taglia giacenti sul suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura dell'ente, avvisando tempestivamente il servizio ASL competente anche nel caso di sospette patologie, epidemie e morie, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78.

Art. 54: ANIMALI

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi al seguito di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

TITOLO V

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 55: DISCIPLINA GENERALE

I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi ai sensi dell'art. 21 - comma 5 - D.L.vo n° 22/97 e nelle forme previste dal T.U. 267/2000.

Art. 56: VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

In ottemperanza al disposto dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:

- a) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
- b) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione, qualora intenda cedere il veicolo per acquistarne un altro, può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a).

E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private.

I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

Art. 57: RIFIUTI INERTI (prodotti da utenti privati)

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche per rifiuti inerti; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.vo n° 22/97 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di detriti, comunque non superiori a 50 Kg., provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche già esistenti o in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dal Gestore stesso. Tali operazioni potranno essere eseguite solo se attivati gli impianti dedicati a tali operazioni.

I materiali inerti possono inoltre essere utilizzati per la copertura dei R.S.U. in discarica, se dichiarati idonei dall'Arpal.

Art. 58: TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del D.L.vo n° 22/97 relativamente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Cervo (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli dei Comuni e delle Aziende ex Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

Tale dichiarazione deve comunque contenere:

- provenienza dei residui o rifiuti;
- data, ora e luogo di inizio trasporto;
- luogo di destinazione degli stessi.

Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.

Le modalità indicate ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche al trasporto dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

Art.59: RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 60: TARIFFARIO PER CONFERIMENTO RIFIUTI RICICLABILI IN IMPIANTI PUBBLICI

L' Ente pubblico di concerto con il Gestore del servizio stabilirà un apposito tariffario riferito allo smaltimento dei rifiuti recuperabili, da avviarsi da parte di qualsivoglia utente agli impianti destinati a tal fine.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.61: SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.